



## COMUNICATO STAMPA

**BIOERA S.p.A.**

### **Sentenza relativa al procedimento promosso da Fallimento Bionature S.r.l. in liquidazione avverso la controllata Ki Group Holding S.p.A.**

\* \* \*

*Milano, 27 ottobre 2020* – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”), richiamandosi al comunicato stampa diffuso in data odierna dalla controllata Ki Group Holding S.p.A. e disponibile sul sito internet della stessa ([www.kigroup.com](http://www.kigroup.com) > sezione *Investor Relations / comunicati stampa*) - cui si rimanda per maggiori dettagli -, rende noto che lo scorso 23 ottobre 2020 il Tribunale ordinario di Milano ha pronunciato sentenza, sfavorevole alla controllata Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”) in parziale accoglimento delle richieste della parte attrice, con riferimento alla causa promossa dal Fallimento Bionature S.r.l. in liquidazione (“**Fallimento**”) al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Ki Group per l’inadempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultima e descritte in atti, condannandola al risarcimento, in favore del Fallimento attore, nella misura di Euro 1.511 migliaia, oltre interessi e rivalutazione, alla rifusione delle spese di lite nonché ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di c.t.u..

Si ricorda che, con atto ricevuto in data 13 febbraio 2018, il Fallimento aveva citato in giudizio Ki Group al fine di ottenere il risarcimento di un asserito danno, quantificato nell’importo di Euro 2,6 milioni, oltre a interessi e rivalutazione, derivante, secondo parte attrice, dall’inadempimento dell’obbligo assunto da Ki Group di sostenere economicamente e finanziariamente - fino al 31 dicembre 2013 - la (allora) controllata BioNature S.r.l., impegno che Ki Group avrebbe assunto con una lettera del 23 aprile 2013.

Ki Group, preso atto della pronuncia sopra descritta, ritiene che la stessa non renda giustizia delle diverse argomentazioni utilizzate dalla stessa per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del Fallimento, ed attraverso le quali, di fatto, si argomenta che la lettera rilasciata da Ki Group, in realtà, non sia produttiva di effetti obbligatori, e, per conseguenza, non possa determinare l’insorgenza del diritto ad ottenere il richiesto risarcimento del danno. Nei prossimi giorni Ki Group valuterà, con il supporto dei propri legali, proposizione di appello avverso tale sentenza.

Si precisa che la passività scaturente dal contenzioso in oggetto era qualificata dagli amministratori, anche sulla base del parere dei propri legali, come “possibile” e che, pertanto, non erano stati appostati fondi per rischi e oneri a riguardo nei bilanci di esercizio e consolidati della Società.



**Bioera S.p.A.**

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

**Per ulteriori informazioni:**

**Bioera S.p.A.**

*Investor relator*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02/8396.3432

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)